



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DI CONCERTO CON

Il Ministro dell'interno

Il Capo dipartimento della protezione civile

VISTA la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e da struttura metallica;

VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

VISTA la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, che all'art. 5 comma 1 prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta,



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 113/AG/30/15 del 9 gennaio 2004 di nomina della Commissione per la elaborazione delle normativa tecnica per le costruzioni;

VISTA la nota del 13 febbraio 2005, n. 9606/2004/sp con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Consiglio superiore dei lavori pubblici il testo licenziato dalla Commissione, contenente le norme tecniche di cui all'art. 5 comma 1 della legge 186/2004, con esclusione delle "dighe di ritenuta";

VISTO il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nell'adunanza dell'Assemblea generale del 30 marzo 2005;

VISTO il concerto espresso dal Dipartimento della protezione civile in ordine alla predetta normativa tecnica, con nota del 26 aprile 2005, n. DPC/CG/21981 ed i contestuali suggerimenti correttivi nella stessa nota contenuti;

PRESO ATTO dell'avvenuta integrazione delle norme tecniche anche alla luce delle osservazioni del Dipartimento della protezione civile, accolte in quanto in linea con i principi ispiratori delle stesse e nello spirito del parere espresso dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici con il voto n. 35/2005 (nota 4 maggio 2005 n. 1413 del Consiglio superiore dei lavori pubblici di trasmissione all'Ufficio legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti);

VISTO il comma 2 dell'articolo 5 della legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, che prevede l'emanazione delle norme tecniche suddette secondo le



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

procedure di cui all'art. 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile;

VISTO, in particolare, l'art. 52 del citato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;

VISTI, in particolare, gli articoli 54, 83 e 93 del citato decreto legislativo 112/1998, i quali prevedono che l'esercizio di alcune funzioni mantenute allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, nonché i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, sia realizzato di intesa con la Conferenza unificata, tramite decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;

VISTA l'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, con la quale, nelle more dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per ragioni di pubblica incolumità si dettano primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;

VISTE le successive ordinanze in materia n. 3379 del 5 novembre 2004 e 3431 del 3 maggio 2005, di integrazione e modificazione della 3274/2003, volte anche a consentire i necessari approfondimenti della materia, di notevole complessità tecnico-scientifica;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

RITENUTO che le disposizioni contenute negli allegati 2 e 3 della citata ordinanza di protezione civile n. 3274 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, possano continuare a trovare vigenza quali documenti applicativi di dettaglio delle norme tecniche di cui al presente decreto;

VISTO il concerto espresso dal Capo del Dipartimento della protezione civile, espresso con nota 33651 del 24 giugno 2005, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della legge 17 luglio 2004 n. 186, di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 13;

VISTO il concerto espresso dal Ministro dell'Interno con note in data 30 giugno e 25 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 dell'art. 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTA l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 28 luglio 2005, ai sensi degli articoli 54, 83 e 93 del citato decreto legislativo 112/1998;

DECRETA

Articolo 1

1. Sono approvate le norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, allegate al presente decreto.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Articolo 2

1. Con separato decreto ~~del~~ Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, nel periodo di cui al comma 2bis dell'art.5 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, una *Commissione consultiva* per il monitoraggio della normativa approvata con il presente decreto, anche al ~~fine~~, previa intesa con la Conferenza Unificata, della prescritta revisione periodica biennale delle norme tecniche allegate.
2. Alla Commissione di cui al comma 1 partecipano rappresentanti designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della Protezione Civile dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché da rappresentanti di associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati. I relativi oneri sono a carico dei soggetti designanti.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Articolo 3

1. Le norme tecniche entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 14 SET. 2005

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

Pietro Lunardi

IL MINISTRO DELL'INTERNO

G. Di Pietro

**IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE**

Antonio Di Pietro